SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1372)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **2243**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 marzo 1981

Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa — o che abbiano titolo all'iscrizione — che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4